



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2001

Oggetto: Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane sulla convenzione-quadro per la definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di consigliere e dei consiglieri di pari opportunità, nonché degli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti demandati ai consiglieri stessi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), c) d) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che dispone che la Conferenza Stato città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che la Conferenza unificata possa promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che attribuisce allo Stato un ruolo d'indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;

VISTO l'articolo 47 comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali delle Consigliere e dei Consiglieri di parità;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 recante la disciplina dell'attività delle Consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive che prevede all'articolo 5, comma 2 la predisposizione di una Convenzione quadro tra il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la Conferenza Unificata, allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), c) ed e);

VISTA la proposta in oggetto trasmessa con nota del 4 aprile 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che in sede tecnica il successivo 23 aprile il rappresentante dell'UPI ha sottolineato la necessità, per realizzare la concreta operatività della Convenzioni quadro in questione, di legare l'efficacia della stessa all'effettivo trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli enti interessati, chiedendo pertanto un rinvio per un maggiore approfondimento;

CONSIDERATO altresì che il rappresentante della Regione Calabria, a nome del Coordinamento interregionale, ha condiviso le ragioni espresse dal rappresentante dell'UPI, e ha esposto ulteriori argomentazioni a favore di un rinvio per la trattazione dell'argomento e per un ulteriore coordinamento con le regioni

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunità si sono dichiarati disponibili al rinvio dell'esame del provvedimento per consentire la predisposizione di una proposta emendativa concertata tra Regioni ed enti locali;

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche del 2 e del 16 maggio 2001, i rappresentanti delle Regioni e dell'UPI hanno ribadito la posizione assunta nel precedente incontro tecnico del 23 aprile, di legare cioè l'operatività della Convenzione all'effettivo trasferimento dei fondi previsti dal citato decreto legislativo 469/97 e che si è deciso di tenere conto delle richieste avanzate dai rappresentanti delle Regioni e dell'UPI, in un nuovo testo del provvedimento che le Amministrazioni centrali si sono riservate di presentare;

VISTA la nota del 22 ottobre u.s., con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alle Segreterie della Conferenza Unificata la proposta di convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che in sede tecnica il 13 novembre 2001 in sede tecnica unificata, i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato alcune proposte di emendamenti che sono stati accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali;

VISTA la nota del 15 novembre 2001 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso la proposta di convenzione-quadro con le modifiche concordate in sede tecnica del 13 novembre;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza è stato acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

SANCISCE

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196 prevede la predisposizione di una Convenzione quadro tra il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la Conferenza unificata, allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e);

CONSIDERATA la volontà del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, e di questa Conferenza, di realizzare congiuntamente politiche ed attività finalizzate alla promozione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, anche in osservanza della clausola 12 del Patto Sociale per il lavoro ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane di cooperare, intraprendendo ogni utile iniziativa, al fine di valorizzare e rafforzare l'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, quale terminale di una rete nazionale ed europea di organismi volti ad attuare politiche di promozione del lavoro femminile e di realizzazione di condizioni di eguaglianza sostanziale fra donne e uomini;

CONVENGONO

**SULLA PRESENTE CONVENZIONE QUADRO
SULLE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITA',
NONCHE' SUGLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEI**

**COMPITI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETTERE B), C), D), E) DEL D.L.VO
N.196/2000**

Art.1

Finalità della convenzione quadro

La presente Convenzione quadro fornisce le indicazioni di seguito riportate, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196, volto a rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, ad accrescere l'efficacia della loro azione per il controllo dell'applicazione del principio di non discriminazione e pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e alla promozione di azioni positive nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni pubbliche e private; nonché, altresì, al fine di assicurare la dotazione strumentale, le strutture ed il personale necessari allo svolgimento del loro ruolo istituzionale, a consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi attraverso la costituzione di una Rete nazionale coordinata dalla Consigliera nazionale di Parità.

Art.2.

Modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità.

A) Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge, i/le Consiglieri/e dispongono di uffici, ubicati, secondo il livello territoriale di riferimento, rispettivamente presso le regioni, le province.

- Detti uffici sono funzionalmente autonomi. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla consigliera, effettiva e supplente, in carica, nel rispetto degli indirizzi di massima forniti dalla legge, dal d. lgs. 196/2000 e dalla presente convenzione.
- Ai sensi del comma 1, art. 5, del d. lgs. n.196/2000, le regioni e le province dovranno fornire, nell'ambito delle rispettive disponibilità, alle/ai Consigliere/i regionali e provinciali, la sede, le attrezzature ed il personale necessario al funzionamento dei relativi uffici, tenendo conto degli indicatori demografici e occupazionali di genere e territoriali.
- Per quanto concerne i criteri da seguire nella assegnazione del personale, si darà la precedenza, ove possibile, ai soggetti in possesso di competenza in materia di mercato del lavoro e pari opportunità e che abbiano manifestato interesse nelle materie da trattare, provvedendo, comunque, ad adeguati interventi formativi.
- L'ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità dovrà disporre, nel limite delle disponibilità degli enti territoriali, di locali adeguati e arredi idonei e tali da consentire anche incontri individuali o di gruppo; di linee telefoniche e di fax dirette, di computers (collegati con la rete delle consigliere, con gli altri uffici dell'ente e con il SIL), di fotocopiatrici, di materiale di cancelleria propri
- Qualora gli uffici degli enti regionali e provinciali fossero dislocati in varie sedi, la ubicazione più idonea per l'ufficio della consigliera è quella più vicina alle strutture regionali e provinciali che si occupano di politiche del lavoro
- Gli oneri relativi alla sede, alle attrezzature, al personale e ai servizi suddetti saranno a carico degli enti presso i quali è ubicato l'ufficio della Consigliera sulla base delle risorse trasferite.

- Le regioni e le province, in considerazione dell'impegno di rafforzare e valorizzare la figura delle Consigliere di parità a livello locale, ove necessario, possono integrare con risorse proprie la quota del Fondo di cui all'art.9 del decreto legislativo n. 196/2000 loro destinata dal piano annuale di riparto.

B) Al fine di assicurare un livello adeguato ed efficace d'azione all'Ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità:

-La/il Consigliera/e di parità', tenuto conto delle esigenze dei destinatari e compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione dagli enti territoriali, dovrà garantire la presenza nell'Ufficio con periodicità prestabilita, che sarà resa pubblica, per consentire continuità al servizio di consulenza ed istruttoria dei casi, all'azione di monitoraggio sul rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità;

-Sono adottate procedure e tempi prestabiliti per la trattazione dei casi di discriminazione, fornita risposta a tutte le segnalazioni, informati le utenti e gli utenti dell'attività svolta e dell'andamento dei casi;

- E' assicurata accessibilità e trasparenza alle informazioni e al servizio e la circolazione delle buone prassi, anche attraverso la tenuta di un archivio (possibilmente informatizzato) dei casi e delle questioni trattati;

- E' predisposto un elenco dei legali secondo le procedure che verranno definite nelle convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, del dlgs n. 196/2000, cui si farà ricorso in caso di azione in giudizio. Tale elenco potrà essere consultato dagli utenti.

- Per le azioni in giudizio promosse ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 196/2000, è possibile ricorrere all'assistenza di legali liberi professionisti oppure rivolgersi, ove possibile a titolo gratuito, agli uffici legali degli enti territoriali di riferimento;

- E' garantita la presenza della Consigliera effettiva o della supplente alle riunioni delle Commissioni tripartite e degli Organismi Pari Opportunità a livello territoriale e la partecipazione alla loro attività;

- Sono assicurati il collegamento e la collaborazione con i Comuni, in materia di pari opportunità, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera i), del d. lgs. N. 196/2000;

- E' attuata la collaborazione con i Servizi per l'impiego, attraverso uno scambio costante di informazioni e contatti periodici;

- E' fornito supporto tecnico e consulenza agli organismi di parità previsti da contratti collettivi di lavoro;

- E' assicurata alle Consigliere ed ai Consiglieri di parità la partecipazione ai tavoli, regionali o provinciali, di partenariato locale e ai Comitati di Sorveglianza.

- E' garantita la partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri di parità alla rete nazionale istituita ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 196/2000 e assicurato lo scambio di informazioni e di contatti fra la Rete stessa, gli enti territoriali, il Comitato Nazionale di Parità ed il Collegio Istruttorio

Art.3

Indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e) del D.L.vo 23 maggio 2000, n. 196

Le Consigliere ed i Consiglieri di parità effettivi e supplenti, con il supporto del loro ufficio,

svolgono i relativi compiti secondo gli indirizzi generali indicati nella legislazione di parità nazionale e comunitaria, nonché nelle linee guida in tema di occupazione e pari opportunità concordate a livello comunitario e attuate a livello nazionale e territoriale.

Essi, in particolare, concorrono anche nelle sedi istituzionali a:

- promuovere studi ed analisi di contesto relativi alla presenza femminile nel mercato del lavoro in ambito territoriale;
- promuovere progetti di interventi finalizzati all'occupabilità, all'occupazione ed alla formazione femminile in raccordo con le attività previste dai POR;
- individuare interventi mirati per targets specifici di donne in stato di difficoltà occupazionale o con problemi di reinserimento nel mercato del lavoro;
- promuovere iniziative tese a facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta femminile anche in raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego;
- promuovere azioni rivolte a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita personale e familiare;
- collaborare con i servizi all'impiego per garantire una modalità non discriminatoria di pubblicizzazione della domanda di lavoro e di predisposizione della scheda professionale;
- individuare linee di intervento per la realizzazione e la diffusione della cultura della trasversalità delle politiche di genere (mainstreaming di genere);
- promuovere attività di partenariato in materia di pari opportunità sui temi dello sviluppo locale;
- individuare metodologie di progettazione di piani di azioni positive, anche sulla base delle situazioni di squilibrio di genere evidenziate dai rapporti ex art. 9 della legge n. 125/91;
- promuovere campagne informative e fornire materiale informativo, finalizzati alla divulgazione, alla conoscenza e alla diffusione dei progetti di azioni positive e alla promozione degli stessi.

Art. 4

Verifica periodica dei risultati della Convenzione ed aggiornamento delle sue disposizioni

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane che aderiscono alla presente Convenzione procederanno ad una verifica biennale dei risultati della presente Convenzione e, al fine di assicurare il miglioramento dell'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, provvederanno, su proposta della Commissione interministeriali di cui all'art. 9 del d. lgs 23 maggio 2000 n. 196/2000, all'aggiornamento delle sue disposizioni.

Il Presidente
f.to La Loggia

Il Segretario
della Conferenza Stato – regioni
f.to La Falce

Il Segretario
della Conferenza Stato – città ed autonomie locali
f.to Barbara